

Registrazione di Atto Privato

Il 18/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNC, serie 3, numero 121

data di stipula: 18/01/2025

ident.vo telematico: TNC25L000121000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MNZRSO56A51I704A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

07335830969				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI

del 18 gennaio 2025

In data odierna, 18 gennaio, anno 2025, alle ore 16:00, presso la sede operativa dell'ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANGELO, in Via Tintoretto N.2, su convocazione del presidente, MUNIZZA Rosa, si riuniscono in assemblea straordinaria i Soci, per il seguente ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione della modifica dello Statuto, necessaria per l'adeguamento al D. Lgs del luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, (d'ora in avanti Codice del terzo Settore - CTS
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti all'assemblea straordinaria, l'unanimità dei soci, presiede il Presidente Rosa MUNIZZA, coadiuvato dal segretario Alessandra BUTERA. Dopo aver constatato la regolarità della convocazione della seduta, mediante sia avviso affisso presso la sede operativa che sociale dell'associazione, sia avvisando tutti i soci a mezzo utenza telefonica tramite WhatsApp, come previsto dallo Statuto, si dà avvio alla discussione dell'ordine del giorno.

1. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale così come richiesto dalle attuali norme Legislative, intese ad aderire mediante esplicita richiesta di aderire al RUNTS. Pertanto il Presidente dà lettura della proposta del nuovo Statuto, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dal D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di APPROVARE il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto
2. in ordine al precedente punto 2. l'assemblea non ha nulla da riferire.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alessandra Butera

IL PRESIDENTE

Rosa Munizza

NUOVO STATUTO

ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANGELO APS-ETS

Sede: Rescaldina (MI), via Giacomo Matteotti n.110

Costituzione - Denominazione - Sede

ART. 1.

Ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e nello spirito della Riforma del Terzo Settore, in adunanza per assemblea dei Soci fondatori si costituisce la "ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANGELO", in Rescaldina (VA), in via Giacomo Matteotti n. 110. L'associazione, così costituita, opera nel territorio delle Province di MILANO e VARESE ed eventualmente potrà istituire altre sedi secondarie sia in Italia e all'estero, ed in particolare nei paesi dell'Unione Europea.

ART. 2.

"ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANGELO", in seguito denominata Associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A decorrere dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) sarà inserito nella denominazione sociale, come segue: ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL' RESCULDINA-APS-ETS. Tale denominazione verrà utilizzata negli atti ufficiali, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 3 (Finalità e attività)

L'Associazione si prefigge di attuare iniziative in favore della comunità per sostenere il senso di responsabilità sociale e di solidarietà, al di fuori delle logiche del capitale, del consumo e dello spreco, perseguendo le seguenti finalità:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) servizi finalizzati all'iscrizione o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione per il migliore conseguimento degli scopi suddetti può operare in collaborazione e compartecipazione con associazioni, imprese, organizzazioni del settore, italiane e straniere, con enti pubblici nazionali e internazionali, enti locali ed istituti universitari, organismi turistici, figure professionali estranee all'associazione. L'associazione potrà costituire, acquistare, locare, ricevere in locazione e gestire aree, immobili, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, locomozione proprie e di terzi, pubblici e private, assumere impegni e contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, le Regioni, le Province, ed altri Enti ed organismi, pubblici e private, società e associazioni. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché potrà accedere a finanziamenti pubblici e/o private. Gli scopi della Associazione, i suoi organi amministrativi e quanto altro è inerente al suo funzionamento, nonché allo svolgimento della sua attività sono disciplinati dallo statuto. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano, in particolare nel nord Italia ed in particolare nelle province di Milano e Varese. Tuttavia l'associazione potrà operare, qualora necessario, anche all'estero.

ART. 4 (Soci)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche, private senza scopo di lucro o economico, il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Sarà il Consiglio Direttivo a decidere sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. La domanda, deve essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentata di persona dall'interessato e deve contenere: il suo nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza, la dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento se esistente. Deve contenere, altresì, la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni degli organi sociali e di prestarvi osservanza; deve esplicitare l'attestazione del versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dal regolamento o chiesta dalla sezione. Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta e, accertata anche l'inesistenza di cause di incompatibilità previste nel presente statuto, accoglierà o rigetterà la domanda. La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure, trascorsi due mesi dal sollecito; per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata dalla domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei soci. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; effettivi; volontari; onorari e sostenitori. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci effettivi sono coloro che per la loro personalità, per l'assidua frequenza nell'associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. (Consiglio Direttivo). I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci Sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal C.D., alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tutte le suddette categorie di soci detengono gli stessi diritti e doveri, secondo il "principio di democraticità" di cui all'art. 24, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, nonché alla copertura assicurativa, come previsto dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7

L'esclusione dei soci è deliberata dal C.D.-. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che ratifica il provvedimento di esclusione adottato dal C.D.-. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il C.D. ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del C.D. sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8

I soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto; i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; versare la quota associativa di cui al precedente articolo 4.; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 9

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: dimissioni volontarie; quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il C.D., pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa; quando, in qualunque modo arrechino danni o materiali all'Associazione. Il provvedimento del C.D. dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Organi Sociali e Cariche Elettive

a) L'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (ove presente).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il C.D.; quando nella richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il C.D. si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata o PEC, e-mail o messaggio WhatsApp a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega (Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D. Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato. Solo al verificarsi del superamento di 500 associati sono ammesse cinque deleghe per associati da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal C.D. per il funzionamento dell'associazione; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla esclusione dei soci; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il Voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati. Il C.D. è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il C.D. è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (ove presente). La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail o messaggio WhatsApp, almeno per 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il C.D. è investito

dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca; elegge un eventuale Tesoriere e il Segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci come previsto in precedenza. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il C.D. provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il C.D. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del C.D.. Qualora il C.D., per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (se presente)

L'organo di controllo, ove presente, è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obbiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione. Compiti dell'organo di controllo: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercitare il controllo contabile. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/17. Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/17. Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D. e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dell'articolo 31 comma I del D. Lgs 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 de D. Lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obbiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

ART. 11 - Il Tesoriere (qualora previsto)

È il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal C.D.

ART. 12 - Il Segretario

È il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 13 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 D. Lgs 117/17: Libro degli associati; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D. Lgs 117/17; Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionali.

ART. 14 - Norme sul Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 117/17, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti gli organi sociali, nonché nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del D. Lgs 117/17, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17 e di altre norme competenti in materia.

ART. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare (dall'01/01/ al 31/12/). Alla fine di ogni esercizio il C.D. deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/17, bilancio che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 08 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione. Qualora l'associazione presenti ricavi, perdite, proventi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, si impegna ad ottemperare quanto descritto nel suddetto articolo.

ART. 17 - Patrimonio sociale

È costituito da: dai beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ART. 18 - Scioglimento e destinazione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, il patrimonio (se presente) dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci; eventualmente, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ed altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del D. Lgs 117/17.

F/R

ART. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 117/17 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Fino all'approvazione da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente statuto, secondo le previsioni di cui all'articolo 101 comma 2 del D. Lgs 117/17. Atto esente dall'imposta di bollo, Legge 06/06/2016, numero 103, art. 1, comma 2, articolo 82, Legge n. 145, c. 646-.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 13/01/2025.

Il Presidente e Legale Rappresentante


Rosa MUNIZZA

APPROVATO E DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STARORDINARIA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 18 gennaio 2025.

Il Presidente e Legale Rappresentante


Rosa MUNIZZA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio tributario di Legnano
Il presente atto è il UNICO
originale di quello registrato il 18/01/25
al n° 127 serie 3

ATTO GENTE PER ADEGUAMENTO NOMINATIVO
TERZO SETTORE D. LGS 117/2017

IL FUNZIONARIO
FORNARO VI RICEVE

Piazza su delega della Direttrice provinciale FRANCESCA CAIDCA

